

LORENZO FRANCHINI* - FELICE MERCOGLIANO**

L'«auctoritas» nell'esperienza giuridica romana.

*Un'azione rafforzativa esercitata a beneficio del destinatario****

SOMMARIO: 1. Premessa.- 2. Alle radici del concetto di 'autorità'.- 3. L'*auctoritas* negli acquisti privatistici.- 4. *Auctoritas patrum, impuberum e mulierum*. Cenni.- 5. *Auctoritas* di Augusto e dei giuristi nel principato.- 6. Riflessioni conclusive.

1. Accusare, come è avvenuto da parte di alcuni 'intellettuali', l'attuale classe dirigente italiana di 'autoritarismo', sostenendo che il concetto di 'autorità' è pericoloso, è un'operazione essa sì assai temibile, dimentica della storia e di una cultura democratica rettammente intesa: se infatti mettiamo in discussione il concetto di autorità, facciamo crollare uno Stato, saltare un'intera società.

Gli autori di questo contributo intendono dimostrare come nella nozione originaria di *auctoritas*, propria della tradizione politica e giuridica romana, sia insita una valenza funzionale positiva, perché rafforzativa, incrementale e dunque protettiva. Tale 'positività' consiste essenzialmente nel fatto che l'autorità, nel senso romano originario, viene concepita come un qualcosa da esercitarsi nell'interesse di colui che è il destinatario dell'attività: si tratta di rafforzare, integrare, supportare una posizione che di per sé, senza quell'aiuto, sarebbe carente, inidonea, debole.

Questo senso autentico di autorità, caro soprattutto alla tradizione romana repubblicana, e da cui non si può strumentalmente prescindere, è senza dubbio incompatibile con quella sua degenerazione che è l'autoritarismo, il quale invece si svolge nell'interesse del tutto prioritario del titolare dell'autorità stessa, che impone la sua volontà a prescindere. È con l'impero, fin dal tempo del suo fondatore Augusto, che si assisterà ad una degenerazione, sebbene l'idea conservasse scaltramente la medesima motivazione di fondo, che è quella di una *res publica* considerata a sua volta bisognosa di protezione.

* Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, Università Europea di Roma.

** Professore ordinario di Istituzioni e storia del diritto romano nell'Università degli Studi di Camerino e affidatario di Fondamenti del diritto europeo presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

*** Articolo - sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review - destinato al volume collettaneo «Autorità non è autoritarismo», a cura di G. Valditara e G. Azzoni, di prossima pubblicazione per i tipi di Guerini.

2. Più nello specifico, i termini italiani ‘autorità’, ‘autoritarismo’ e anche ‘autorevolezza’¹ derivano dal latino *auctoritas*, come da un altro sostantivo, *auctor*, ed entrambi trovano la loro origine concettuale nel verbo latino *augēre* (dalla risalente radice indoeuropea *aug*²), che ha in ambito giuridico romano³ il significato di rafforzare, aumentare, incrementare, aiutare, confermare, completare, appoggiare, consolidare, dare pienezza a qualcosa, renderla più ampia nello spazio e nel tempo. Il verbo *aug/ēre* condivide la radice etimologica con l’appellativo *Aug/ustus* e con la parola *aug/urium*⁴, con una connotazione positiva ammantata di una certa qual sacralità, rimasta tutt’oggi in tutte le lingue neolatine nelle espressioni ‘auguri’ e ‘inaugurazione’⁵.

3. Al rito della *inauguratio* erano già sottoposti i primi re di Roma, a sottolineare come l’idea di un *augmentum* fosse connaturata, fin dai primordi, al diritto costituzionale romano. Ma non c’è dubbio che *auctoritas* fosse, per così dire, parola ‘magica’ del diritto romano in ogni sua branca, compresa quella dei rapporti fra privati, concepiti fin dall’inizio in termini non gretti, ma lungimiranti ed aperti.

Si rifletta anzitutto, per esempio, sulla circostanza che senza limiti di durata è l’obbligo di *auctoritas* nei riguardi dello straniero, privilegiato già in un’epoca arcaica qual è la metà del secolo V a.C., allorché i Romani non vivono ripiegati su loro stessi, ma intrattengono normali relazioni giuridiche con gli stranieri (*hostes* definizione nell’età decemvirale sicuramente priva ancora di qualsiasi valore di ostilità). Come testimonianza certa dell’esistenza di tutela giudiziaria per gli stranieri leggiamo un versetto delle Dodici Tavole: ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS [ESTO] (XII Tab. 6.4) = «A favore dello straniero, che la garanzia sia di durata indeterminata», trad. M. Humbert.

In sintesi, lo straniero beneficia di un’assistenza giudiziale illimitata dovuta dal venditore al compratore che appunto sia straniero e, pur dotato del diritto di *commercium*, non può godere dell’usucapione. Va intesa, in termini tecnici giuridici, come obbligazione di garanzia per l’evizione perpetua, di durata indeterminata, indefinita e

¹ Ricostruzione recente delle vicende politiche di tali concetti in G. VALDITARA, ‘Auctoritas’ fra autorevolezza e autocrazia, Torino, 2021, con aggiornata bibliografia; di recente cfr., fra gli altri, L’auctoritas à Rome. Une notion constitutive de la culture politique. Textes édités par J.-M. David & F. Hurlet, Bordeaux, 2023, con altra letteratura (<https://books.openedition.org/ausonius/16821>).

² Sul valore semantico delle espressioni derivate si v. V. MANNINO, L’*auctoritas patrum*, Milano, 1979, p. 1 ss.

³ Cfr. R. DOMINGO, *Auctoritas*, Barcelona, 1999, p. 13 ss.

⁴ Nell’*augurium*, pur attenendo alla sola sfera religiosa, infatti, si realizza pure una invocazione di aiuto, un ‘incremento’ e una sacralizzazione della persona (o del luogo) inaugurato ad opera degli àuguri: in tal senso, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Il ‘rex’ e la sua nomina, in M. TALAMANCA (dir.), *Lineamenti di storia del diritto romano*², Milano, 1989, p. 21 e cfr. p. 28 s.

⁵ V., per tutti, così sul punto, F. COSTABILE, *Storia del diritto pubblico romano*³, Reggio Calabria, 2012, p. 235. V. anche, in rapporto alla funzione giurisprudenziale sacerdotale, L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L’età di P. Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli, 2008, spec.te p. 283 ss.

pertanto infinita. In altre parole, l'*aeterna auctoritas* che va a beneficio dello straniero privilegiato s'oppone a quella che era l'*auctoritas* nella *mancipatio* (in buona sostanza, atto d'acquisto derivativo della proprietà tra i cittadini romani delle cose 'più preziose' per la sussistenza, cioè le *res Mancipi*, che appunto dai 'noncittadini' non potevano essere usucapite). La *mancipatio* tra i *cives Romani*, invece, viene limitata inderogabilmente nel tempo a un biennio per i fondi e a un anno per tutte le altre cose (come prescrive il versetto immediatamente precedente in XII Tab. 6.3⁶). Ci troviamo quindi in presenza di una norma derogatoria, che prevede un'eccezione al principio generale di limitazione temporale della garanzia prestata nel caso di acquirenti non stranieri, che grazie all'*auctoritas* ricevono una tutela rafforzata. Insomma, in principio le Dodici Tavole (451-450 a.C.) dimostrano che sin dall'età arcaica, l'*auctoritas* viene intesa come destinata strutturalmente a rinforzare (*augere*) l'acquirente nei rapporti di commercio con gli stranieri a Roma, al fine di tutelare l'interesse dei contraenti più deboli (stranieri nei confronti dei cittadini romani), soddisfacendo all'esigenza di sicurezza negli scambi commerciali⁷.

4. Il 'sintagma giuridicamente rilevante'⁸ dell'*auctoritas patrum* o *auctoritas senatus* esprime al meglio il valore di ratifica rafforzativa di un atto in sé incompleto, qual è la deliberazione di un'assemblea popolare ed è emblematico di una autorevolezza chiaramente maggiore rispetto ad un organo inidoneo a vincolare l'intera cittadinanza sul piano costituzionale. È come se le determinazioni adottate dai comizi fossero ritenute il frutto dell'opera di un consesso di 'inesperti' e dunque la manifestazione della volontà democratica in qualche modo insufficiente, bisognosa di essere confermata da parte di un'élite. Questa impostazione di carattere sì assistenziale, ma anche innegabilmente 'paternalistica' della vita pubblica, venne tuttavia presto corretta, perché già nel IV secolo si preferì che l'*auctoritas patrum* fosse prestata al progetto di legge, piuttosto che alla legge votata dal popolo, che quindi ebbe l'ultima parola.

Ricordiamo che, in ambito invece privatistico, era *auctoritas* anche quella del tutore sull'impubere, secondo una disciplina che nel tempo si evolse sempre più nel senso di istituto a protezione di una persona, anziché del patrimonio di cui ella, ancora

⁶ Cic. top. 4.23: *usus auctoritas fundi biennium est, – ceterarum rerum omnium – annuus est usus* (ed. S. Riccobono). Per qualche approfondimento, su XII Tab.6.3, rinviamo a L. FRANCHINI, *Alle origini di negozio e processo: l'autotutela rituale*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, I, Padova, 2012, p. 186 ss. (con ampia bibliografia); ma soprattutto a M.F. CURSI, *La 'mancipatio' e la 'mancipatio familiae'*, in EAD. (cur.), *XII Tabulae. Testo e commento*, I, Napoli, 2018, p. 351 ss.; nonché a F. TUCCILLO, *Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. 'Usus, scientia, patientia'*, Napoli, 2009, p. 16 ss.

⁷ Per qualche approfondimento, su XII Tab. 6.4, rinviamo a F. MERCOGLIANO, *'Hostes novi cives'. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*², Napoli, 2020, p. 20 ss.

⁸ V., efficacemente, da ultimo, G. VALDITARA, *Auctoritas*, cit., p. 23 ss.; in materia cfr. ultimamente J.M. RAINER, *Die auctoritas patrum und Publilius Philo*, in *Scritti in onore di L. Vacca*, III, Napoli, 2025, p. 33 ss.

immatura, fosse titolare. Se infatti il più antico tutore, quello c.d. legittimo, era anche colui che avrebbe ereditato in caso di morte del pupillo, non così necessariamente il tutore testamentario, e sicuramente non il c.d. tutore dativo, di più recente introduzione, il quale, contrariamente ai primi due, proprio perché chiamato a proteggere un soggetto giovane e fragile, non poteva rifiutare l'ufficio, a meno che non adducesse specifiche giustificazioni.

Tra i puberi, era poi sottoposta a tutela la donna, la cui situazione di soggezione all'*auctoritas tutoris* va ridimensionata per il suo carattere presto divenuto soltanto formale. Infatti, come ricorda giustamente Gaio⁹, nessuna valida ragione pare aver indotto a tenere sotto tutela le donne puberi. Ciò che s'adduce di solito, che si lascino troppo spesso ingannare dalla loro leggerezza di animo e che rispondesse a criteri di equità farle guidare dall'autorità dei tutori, sembra un pretesto, una motivazione più speciosa che autentica insomma. Invero, le donne in concreto trattavano da sole i loro affari e soltanto in alcuni casi il loro tutore formalmente interponeva la sua autorità.

5. Per accennare, infine, all'*auctoritas* di Augusto e dei giuristi del principato, va premesso che la parola *auctoritas* non pare avere equivalenti precisi nella lingua greca, avvertirà Cassio Dione¹⁰ e ciò deve aver certamente creato problemi alla retroversione delle *Res gestae* di Augusto, il quale vi aveva visto il suo architrave concettuale-istituzionale, come si vede dal cap. 34.3¹¹; ma il termine si incammina così verso una degenerazione rispetto al valore originario ed avrà dal principato in poi un'altra storia. La supremazia di matrice inedita, affermata con Augusto soltanto sul piano terminologico ufficiale, ebbe una sua celeberrima torsione verso l'*auctoritas*. Ciò non in continuità, tuttavia, con la storica valenza semantica del termine, ormai piegato all'ambiguità astuta di Augusto stesso. Questi, perfino in tal caso, non vuole evidenziare l'innovazione apportata dal suo regime, nascosta formalmente in schemi e terminologia repubblicana: eppure la sua *auctoritas principis*¹² aveva ormai sovrastato in realtà quella di qualsiasi altro organo repubblicano.

⁹ Gai 1.144; Gai 1.190. La problematica è ampiamente affrontata in due scritti cui rimandiamo: F. MERCOGLIANO, *Deterior est condicio feminarum...*, in *Index* 29 (2001) p. 209 ss. e ID., *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato. Rivista internazionale on line* 4 (2011) p. 1 ss. (sez. 'Contributi').

¹⁰ Dio Ca. 55.3.4-5.

¹¹ *Res gestae* 34.3: *Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt* = «Dopo di allora fui superiore a tutti in autorità, ma, quanto al potere, non ne ebbi più di coloro che mi furono colleghi nelle singole magistrature», trad. T. Spagnuolo Vigorita.

¹² Sulla testimonianza augustea, sin dall'integrazione nel Monumento Ancirano 34.3 di *auctoritate* al posto di *dignitate* ad opera di A. von Premerstein nel 1924, v., per tutti, C. LANZA, *Auctoritas principis*, I, Milano, 1996 e, fra gli altri, L. FANIZZA, *Autorità e diritto. L'esempio di Augusto*, Roma, 2004, p. 48 ss.

Pure come 'principe giureconsulto'¹³, Augusto incanala la normalizzazione scaturita alle guerre civili protrattesi dai tempi dei fratelli tribuni-martiri Gracchi su un versante giurisprudenziale nuovo, attribuendo a giuristi di sua fiducia, dunque espressamente 'ex auctoritate principis', uno *ius respondendi* speciale. L'insignire dell'*auctoritas* del principe responsi ai quesiti in materia giuridica portò inoltre a rivestire di un simile fondamento di legittimità normativa anche i rescritti¹⁴ che s'imposero nell'orbita delle costituzioni imperiali come inedita fonte del diritto. Alla base, quindi, delle soluzioni di diritto l'*auctoritas* (*prudentium*, stavolta) non scompare, anzi assume, comunque, un significato ancora una volta rassicurante e rafforzativo, agli antipodi di imposizioni tratteggiate appena dai teorici degli accostamenti forzati attualizzanti con il cosiddetto 'autoritarismo'.

6. È insomma parte del nostro patrimonio storico-culturale una rappresentazione dell'*auctoritas* come evidente elemento di rafforzamento del diritto e dei diritti. Essa rileva più come caratteristica intrinseca alla fonte da cui il diritto scaturisce che come presupposto degli effetti dell'azione autoritaria. Ci appare, insomma, più come una qualità che come un mezzo per l'esercizio del potere in quanto tale.

E se anche talora ci imbattiamo in testimonianze che non legano *auctoritas* ad 'autorevolezza', ma ad una carica, ad una funzione, ciò non significa che si debba necessariamente sfociare in autoritarismo. Anche questa strada, se correttamente percorsa, merita di essere valorizzata, con equilibrio: mica si può per esempio disubbidire ad un docente, o addirittura aggredirlo, perché non lo si ritiene 'autorevole'! Ci saranno poi casi limite, in cui la mancanza di 'autorevolezza' può minare la legittimità degli atti compiuti dal soggetto che ne è privo: casi nei quali, indiscutibilmente, diviene lecito l'esercizio di una resistenza.

Roma - Camerino, luglio 2026

¹³ Riprendiamo la suggestiva espressione e la trad. it. da T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*, Napoli, 1992, p. 58 ss.: Pomp. l.s.ench. 1.2.2.49: *Primus divus Augustus, ut maior iuris <consultorum> auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent* [= «Per primo il divo Augusto, affinché maggiore fosse considerata l'autorità dei giureconsulti, stabilì che dessero responsi in forza della sua autorità»].

¹⁴ Nella duplice forma tipologica delle *epistulae* e delle *subscriptiones* (cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi*, cit., p. 65 s.).

Abstract

In questo contributo, originariamente destinato ad un pubblico colto, ma non di soli romanisti o giuristi, Franchini e Mercogliano affrontano il tema dell'*auctoritas* romana al fine di dimostrare come, fin dai primordi, e poi per tutta l'età repubblicana, chiunque ne fosse investito, in ambito pubblico come privato, la esercitasse per rafforzare l'attività di soggetti che, da soli, non riuscissero ad operare in modo pienamente efficace, sul piano giuridico. Attraverso una serie di esempi, gli autori dimostrano come, di contro all'impostazione paternalistica delle origini, l'istituto subì, col passare dei tempi, una significativa evoluzione, tanto da essere sempre più marcatamente orientato alla salvaguardia di interessi e diritti del destinatario. A seguito di un'abile operazione politica di Augusto, che in nome della tradizione rivendicò a sé le prerogative dell'*auctoritas*, in quanto *tutor rei publicae*, la nozione, specie coi successori, andò incontro ad un irrigidimento in senso autoritario.

Originally aimed at a learned readership extending beyond scholars of ancient and modern law, this essay by Franchini and Mercogliano examines the Roman notion of *auctoritas*. The authors argue that, from Rome's earliest period and throughout the Republican age, *auctoritas*, whether conferred in a public or private context, served to reinforce the actions of individuals who, acting on their own, were unable to produce full legal effects. Drawing on a series of examples, they show that the institution gradually moved away from the paternalistic framework of its origins and underwent a significant transformation, becoming increasingly directed towards the protection of the interests and rights of the beneficiaries of *auctoritas*. Augustus subsequently carried out a skilful political appropriation of the concept: invoking tradition, he claimed the prerogatives of *auctoritas* for himself in his capacity as *tutor rei publicae*. Under his successors in particular, the notion consequently became more rigid and acquired an increasingly authoritarian character.

Keywords

Auctoritas – warranty against eviction – *adversus hostem aeterna auctoritas* – Augustus

Autorevolezza - garanzia per evizione – *adversus hostem aeterna auctoritas* - Augusto